

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4844

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCIFREDI

Presentata il 2 febbraio 1968

Integrazione della legge 29 novembre 1962, n. 1698, con agevolazioni per la municipalizzazione, da parte del comune di Genova, del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni UITE

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura, in data 6 marzo 1959, presentai una proposta di legge (*Atto Camera* n. 911), la quale, partendo dalla constatazione che taluni comuni gestivano un servizio pubblico, anziché a mezzo azienda municipalizzata, a mezzo di società a partecipazione comunale, e che tale forma di gestione era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato, facevo presente come il passaggio dalla gestione societaria alla normale forma dell'azienda prevista dalla legge sulla municipalizzazione trovasse grave intralcio nei notevoli oneri fiscali che un tale passaggio implicava a carico del comune. Proponevo pertanto una serie di agevolazioni d'ordine fiscale, che agevolassero la normalizzazione del sistema di gestione.

La proposta venne approvata in sede referente dalla Commissione finanze e tesoro di questa Camera, su relazione dell'onorevole Curti, presentata all'Assemblea il 15 dicembre 1959. Non si ebbe, peraltro, discussione in aula della proposta.

Peraltro, il Governo, riconosciuto (sia pur limitatamente al caso specifico del comune di Genova e della sua gestione autofilotramviaria affidata ad una società UITE, la quasi totalità delle cui azioni era da tempo di proprietà co-

munale) il buon fondamento della richiesta che avevo presentato, si rese promotore sull'argomento di un suo disegno di legge, che presentò al Senato della Repubblica (*Atto Senato* n. 2063). Tale disegno di legge ottenne l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento e divenne la legge 29 novembre 1962, n. 1698.

Successivamente, nei termini stabiliti dall'articolo 1 di tale legge, il comune di Genova procedette all'assunzione diretta del servizio, procedendo all'acquisto delle residue azioni dell'UITE, che erano di proprietà privata, e ponendo in liquidazione la società stessa. Trovarono pertanto applicazione le provvidenze, che il citato disegno di legge aveva previste.

Senonché fatti sopravvenuti posteriormente alla citata legge 29 novembre 1962, n. 1698, hanno ancora caricato il comune, per questa operazione che avrebbe dovuto essere di ordinaria amministrazione, di oneri finanziari rilevanti, che non sembra equo abbiano a gravare sul comune medesimo. Pertanto sembra necessario che le agevolazioni finanziarie previste dalla legge ricordata abbiano ad essere sviluppate ed integrate, in modo da realizzare integralmente quella *mens legis*, cui si ispiravano prima, su piano generale, la

mia proposta summenzionata, e poi il disegno di legge governativo, che ha ottenuta a suo tempo l'approvazione delle Camere.

A tale intento ho l'onore di presentarvi, onorevoli colleghi, e di raccomandare al vostro suffragio l'allegata proposta di legge, che, opportunamente formulata, in relazione

anche al pensiero espresso in via breve sul problema dai competenti uffici governativi, sembra costituire il logico sviluppo della legge precedente e consente di completare quel procedimento logico, col quale il comune di Genova ha normalizzata la gestione dei suoi servizi pubblici di trasporto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le esenzioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1698, a favore della società per azioni UITE di Genova, s'intendono applicabili anche per gli esercizi successivi a quello in cui le plusvalenze ivi previste sono state realizzate e fino alla chiusura della liquidazione.

ART. 2.

Sono pure esenti dall'imposta di ricchezza mobile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della sovracitata legge 29 novembre 1962, n. 1698, gli interessi dovuti dal comune di Genova alla società UITE sul prezzo della cessione dell'azienda effettuata dalla stessa società all'anzidetto comune nel quadro della municipalizzazione del servizio dei trasporti urbani di persone.

ART. 3.

Gli eventuali utili e plusvalenze spettanti al comune di Genova quale azionista della società per azioni UITE, posta in liquidazione a seguito della municipalizzazione avvenuta nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1698, sono esenti dall'imposta cedolare istituita con legge 20 dicembre 1962, n. 1745, e successive modifiche.